



LEGAMBIENTE

Statuto Legambiente Seregno - ONLUS

Art. 1) - Costituzione e denominazione -

E' costituito il Associazione di Legambiente denominato "**Legambiente Seregno**" organizzazione non lucrativa di utilità sociale (**ONLUS**), che in seguito sarà denominata Associazione. L'associazione, condividendone le finalità, aderisce a Legambiente Onlus utilizzandone la tessera nazionale quale tessera sociale. La durata dell'Associazione è stabilita in concomitanza con la durata dell'Associazione nazionale Legambiente Onlus. L'associazione - agli effetti fiscali - assume la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale e adotta nella denominazione l'acronimo di ONLUS di cui al D.Lgs. n. 460/97 e successive integrazioni e modificazioni. La denominazione Onlus costituisce un peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Art. 2) - Sede -

L'associazione ha sede legale a Seregno (Milano). Il Consiglio, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città. Qualora venissero meno i presupposti del patto di affiliazione Legambiente Seregno rinuncerà al simbolo Legambiente.

Art. 3) - Scopi -

L'associazione intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Opera per la tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente (con l'esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22), delle risorse naturali, della salute collettiva, delle specie animali e vegetali, del patrimonio storico, artistico e culturale, del territorio e del paesaggio; a favore di stili di vita, di produzione e di consumo e per una formazione improntati all'ecosviluppo e a tutela dei consumatori, ad un equilibrato rapporto tra essere umano e natura.

L'Associazione potrà svolgere tutte le attività previste dall'art. 10, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 4 Dicembre 1997 n.460 e successive modificazioni e integrazioni.

L'Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali e accessorie in quanto integrative delle stesse.

Art. 5)

L'associazione:

- promuove la partecipazione dei cittadini alla difesa dell'ambiente e alla definizione della propria qualità della vita, favorendo una migliore organizzazione sociale ed una modifica dei comportamenti individuali e collettivi;
- persegue la protezione della persona umana, delle specie animali e vegetali, dell'ambiente;
- interviene nel campo dell'educazione e della didattica per favorire nei giovani una coscienza sensibile ai problemi dell'ambiente e di un equilibrato rapporto tra essere umano e natura;
- è un'associazione pacifista e non violenta, si batte per la pace e la cooperazione fra tutti i popoli al di sopra delle frontiere e barriere di ogni tipo, per il disarmo totale, nucleare e convenzionale;
- si batte per un nuovo ordine economico internazionale e contro la fame nel mondo. Per aiuti concreti e per la soluzione dei problemi alimentari, tecnologici, sanitari, finanziari, culturali dei Paesi in via di sviluppo;
- lotta contro ogni forma di sfruttamento, di ignoranza, di ingiustizia, di discriminazione e di emarginazione;



LEGAMBIENTE

- opera sui temi della conoscenza, della ricerca, del rapporto tra scienza, cultura e lavoro, per rompere le forme di esclusione dalla conoscenza, promuovere la diffusione della cultura e formare una coscienza scientifica diffusa;
- per il raggiungimento dei fini sociali, utilizza gli strumenti processuali che ritiene di volta in volta più idonei, quali, per esempio, la presentazione dei ricorsi, denunce e querele, la costituzione di parte civile nei processi penali, l'intervento nei giudizi civili, amministrativi e contabili.

Art. 6)

L'associazione, pur non svolgendo attività diverse da quelle previste dallo scopo sociale di cui all'art. 4, se non quelle direttamente connesse e/o accessorie, si propone per l'affermazione dello stesso:

- a) la produzione, la distribuzione, la diffusione di materiale scientifico, tecnico, politico, culturale, didattico, attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione;
- b) svolgere ed organizzare in proprio o con la collaborazione di altri organismi seminari, assemblee, incontri, corsi di specializzazione, di qualificazione e formazione, borse di studio, dibattiti, conferenze, convegni, anche all'estero, attinenti allo scopo sociale;
- c) gestire attività di carattere sociale, culturale ed economico ed ogni altra iniziativa negli enti locali, luoghi di lavoro, istituti, università, atta ad agevolare lo studio e la preparazione culturale riferita allo scopo sociale;
- d) promuovere e svolgere attività di ricerca e di analisi inerenti problemi specifici di carattere ecologico, ambientale, territoriale e socio-economico;
- e) organizzare campi di lavoro per il recupero ambientale, il risanamento di strutture urbane, la bonifica di ambienti litoranei, il rimboschimento di colline e montagne, il recupero di terre incolte, il disinquinamento di zone agricole e industrializzate;
- f) organizzare qualsiasi attività, come a titolo di esempio, gite, escursioni, campi scuola, per estendere la conoscenza di zone di interesse ecologico e naturalistico;
- g) la produzione e la vendita di stampati, anche periodici, di materiale didattico, audiovisivi, filmati ed altro materiale attinente lo scopo sociale;
- h) con deliberazione del Consiglio Direttivo compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, compresi mutui ipotecari passivi, mobiliare, compresi gli affidamenti presso Istituti Bancari, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali;
- i) promuovere e diffondere la vendita di prodotti agricoli di qualità, biologici e promozionali con punti vendita realizzati in proprio o da terzi, in ottemperanza agli scopi sociali;
- j) la promozione e l'organizzazione di ogni forma di volontariato attivo dei cittadini, al fine di salvaguardare e/o recuperare l'ambiente;
- k) stipulare con enti pubblici e privati contratti e convenzioni;
- l) promuovere e svolgere attività di vigilanza per il rispetto delle leggi e delle norme poste a tutela della fauna, della flora e dell'ambiente, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;
- m) gestire aree naturali protette, oasi naturalistiche e di protezione della fauna, aree siti e zone di importanza naturalistica e storico culturale, parchi urbani e suburbani e le relative strutture, nel quadro delle leggi comunali, provinciali, regionali, nazionali e internazionali vigenti.

Art. 7)



LEGAMBIENTE

L'associazione, al fine di promuovere gli scopi sociali presso i ragazzi, gli studenti, gli insegnanti e il mondo della formazione, della ricerca e dell'università:

- a) valorizza il rapporto tra scuola ed altri soggetti sul territorio, in proprio e in collaborazione con Enti, Istituti, Associazioni, impegnandosi nella costituzione e gestione di centri territoriali per l'educazione ambientale, con funzione di documentazione, di organizzazione di attività educativa, di formazione, aggiornamento e di qualificazione professionale, per studenti, insegnanti ed educatori, di sperimentazione e di ricerca;
- b) promuove l'elaborazione di una normativa scolastica, anche in collaborazione con altre associazioni, con movimenti, con sindacati, che renda praticabile e diffusa, nella scuola, la presenza di iniziative di cui allo scopo sociale;
- c) promuove, elabora, realizza e gestisce iniziative, servizi e progetti nel campo della formazione e dell'aggiornamento culturale e professionale del personale della scuola, in tutte le sue componenti, e di chiunque sia impegnato in attività di cui allo scopo sociale, nonché tutte le attività necessarie ad esso collegate, secondo quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali e dalle direttive e regolamenti dell'Unione Europea in materia di formazione, riconversione e qualificazione professionale;
- d) realizza, in Italia e all'estero, scambi culturali, ricerche, consulenze, sperimentazioni innovative, anche in base a commesse esterne, sugli orientamenti culturali, sulla formazione, in campo metodologico e didattico, in funzione di quanto indicato negli artt. 5, 6 e 7 del presente Statuto.

SOCI

Art. 8) - Adesioni -

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, persone fisiche o giuridiche, condividendo le finalità del presente Statuto e adottando la tessera sociale (la cui quota viene stabilita annualmente dal Direttivo Nazionale), intendono partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle stesse. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto. Il rapporto associativo è regolato sulla base di criteri di uniformità.

Art. 9)

Il rapporto con i soci viene regolato da quanto previsto agli artt. 6, 8 e 9 dello Statuto Nazionale. Comunque la qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione. La esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo. Tale provvedimento potrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

ORGANI DEL ASSOCIAZIONE

Art. 10) - Organi -

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il/la Presidente.



Art. 11) - Assemblea -

L'Assemblea sovrana dei soci è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci e delibererà sempre a maggioranza semplice. Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti. L'Assemblea si radunerà almeno due volte all'anno. Spettano all'Assemblea i seguenti compiti:

- a) Discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b) Eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'Associazione;
- c) Approvare le linee generali del programma di attività dell'Associazione;
- d) Deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- e) Deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo;
- f) Deliberare su ogni argomento ordinario e straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo e dagli altri organi dell'Associazione.
- g) Deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.
- h) Ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.

Essa, composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione, può essere ordinaria o straordinaria.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso affisso nei locali dell'Associazione almeno dieci giorni prima della riunione contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

L'Assemblea presieduta dal/la Presidente nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante; le delibere assembleari vengono debitamente trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee dei Soci.

Art. 12) - Assemblea Straordinaria -

L'Assemblea Straordinaria - di modificazione dello statuto -, presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante è convocata: tutte le volte che il Consiglio Direttivo o il suo Presidente lo ritengano necessario; ogni qualvolta ne faccia motivata richiesta almeno un terzo degli associati o su richiesta esplicita della Direzione Regionale.

Le delibere assembleari vengono debitamente trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee dei Soci.

Art. 13)

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Le Assemblee straordinarie sono valide in prima convocazione con la presenza di $\frac{3}{4}$ dei soci ed in seconda con il 50%+1, e delibera validamente a maggioranza assoluta.

Art. 14)

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.



LEGAMBIENTE

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo.

Art. 15) - Consiglio Direttivo -

Il Consiglio Direttivo, è composto da consiglieri eletti dall'Assemblea Ordinaria fra i soci, e resta in carica per 2 anni. I membri del Consiglio sono rieleggibili.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente e, nel caso, il Vice-Presidente. Dette cariche del primo Consiglio Direttivo vengono elette in sede di costituzione dall'Assemblea dei soci fondatori.

Il Consiglio Direttivo può delegare alcune funzioni ad un/a Amministratore/trice, ad un Comitato Esecutivo, ad un/a Direttore/trice.

Art. 16)

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dall'Amministratore.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Art. 17) - Compiti del Consiglio Direttivo -

Il Consiglio Direttivo:

- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- stipula tutti gli atti o i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Art. 18) - Legale rappresentante -

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Poteri speciali per le firme dei singoli atti possono essere attribuiti all'amministratore/trice, direttore/trice ed eventualmente ad altri/e operatori/trici.

Egli presiede e convoca le Assemblee e il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice-Presidente.

Art. 19) La pubblicità degli atti e dei registri è garantita dalla richiesta formale di ogni singolo socio.

PATRIMONIO DEL ASSOCIAZIONE

Art. 20) - Patrimonio -

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai proventi delle quote sociali di adesione annuale, dalle quote della tessera sociale, da oblazioni, da lasciti, da donazioni nonché da contributi di enti pubblici e privati e da ogni altro provento, nel rispetto della normativa vigente, a supporto delle attività istituzionali.

E' vietata la distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione ovvero di fondi o riserve durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate



LEGAMBIENTE

a favore di Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reinvestiti nelle finalità istituzionali.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:

- a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti e ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;
- b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- i) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni genere, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
- j) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche;
- k) le cariche del Consiglio Direttivo sono gratuite a parte il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione.

Art. 21) - Quote sociali -

Le somme versate per la tessera sociale, le quote annuali di adesione, i contributi supplementari specifici dell'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso. Queste sono altresì intrasmissibili e non rivalutabili.

RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

Art. 22) - Rendiconto annuale -

Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto all'attività istituzionale, accompagnato da una relazione allegata.

Il rendiconto economico-finanziario deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impegnati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui agli articoli 5, 6 e 7.

Art. 23)

Il rendiconto economico-finanziario, regolarmente approvato dall'Assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro dei verbali delle Assemblee dei Soci.



LEGAMBIENTE

SCIoglimento DEL ASSOCIAZIONE

Art. 24) - Scioglimento -

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria in prima ed in seconda convocazione con la presenza di almeno i 3/4 dei soci. La deliberazione è presa, in prima quanto in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci.

Art. 25) - Devoluzione del patrimonio -

Il patrimonio residuo sarà devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26)

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alle norme del codice civile e alle leggi in materia.